

ALLEGATO "A" alla Deliberazione di G.P. n° ----- del -----

Criteria da adottarsi per la stipula delle Convenzioni per la posa di infrastrutture per telecomunicazioni

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle reti di telecomunicazioni nell'ambito del demanio stradale la Provincia, mediante "Avviso di manifestazione di interesse" da opportuna informazione dell'intenzione di addivenire alla stipula di una o più convenzioni disciplinari per la realizzazione e la manutenzione della rete di telecomunicazioni da parte di Società di telecomunicazioni.
2. Le Società di telecomunicazione che abbiano i requisiti giuridici per proporre piani di sviluppo delle relative reti predispongono un programma di esecuzione ed indicano, in via preliminare, i tratti di demanio stradale interessati dagli interventi infrastrutturali, le tecniche di intervento e i tempi per l'implementazione delle reti.
3. Ricevuti i programmi di sviluppo entro i termini stabiliti dall'avviso, in attuazione ed in conformità ai criteri preliminarmente fissati dalla presente deliberazione, il dirigente competente in materia, mediante apposita determinazione a contrarre, approva la convenzione disciplinare che definisce le modalità di reciproca interazione per la realizzazione e la manutenzione della rete di telecomunicazioni da parte della Società di telecomunicazioni, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere in fase di costruzione, manutenzione e spostamento delle relative infrastrutture.
4. Qualora i programmi di intervento pervengano da una pluralità di soggetti idonei, ovvero in caso di analoghe esigenze da parte di società che gestiscono altre infrastrutture di rete (gas, acqua, energia), l'ufficio preposto alle autorizzazioni, promuove la stipula di preliminari accordi fra le Società al fine di evitare il sovrapporsi degli interventi, semprechè ciò sia tecnicamente possibile.
5. La stipula delle convenzioni sostituisce a tutti gli effetti di legge ogni altro provvedimento amministrativo necessario all'esecuzione degli interventi ed ha il fine di semplificare le procedure per la realizzazione delle reti di comunicazione a banda larga, in accordo a quanto disposto dall'art. 2 della legge 133/2008 come modificata dalla legge 69/2009, tutelando al tempo stesso il demanio stradale e la sicurezza della circolazione.
6. Ogni qualvolta la Società intenda costruire parte della sua infrastruttura che attraversi, occupi o comunque insista, anche con i relativi depositi, su parte di una Strada Provinciale o relativa fascia di rispetto, così come previsto dall'art. 2 del D. Lgs. n. 112 convertito nella legge n. 133 del 06/08/08 per la realizzazione di infrastrutture per lo sviluppo della rete a banda larga, presenterà alla Provincia la Denuncia di Inizio Attività (DIA) costituita dalla seguente documentazione.
7. Eventuali varianti in corso d'opera, a seguito di imprevisti sorti durante l'esecuzione del lavoro, verranno concordate fra la Società e la Provincia.
8. Per comprovate ed urgenti necessità la Società, in caso di necessità di esecuzione di opere sostanzialmente difformi dagli elaborati tecnici allegati alla DIA, la Provincia può consentire, con provvedimento specifico, la immediata realizzazione dell'opera difforme, fermo restando l'impegno, da parte di Società, al ripristino, da assolversi i tempi da concordare di volta in volta.
9. Qualora intenda modificare l'assetto o l'allocazione della sua infrastruttura, la Società dovrà reiterare la procedura sopramenzionata.

Procedura per i lavori di manutenzione sulle infrastrutture di comunicazione

- 1) S'intende per lavori di manutenzione tutti i casi in cui ai punti seguenti:
 - a) interventi di bonifica senza interruzione del servizio (manutenzione ordinaria);
 - b) interventi mirati ai fini del ripristino del servizio (manutenzione straordinaria).
- 2) Nei casi di manutenzione ordinaria, la Società comunicherà alla Provincia, 30 giorni prima dell'inizio, giorno ed ora di inizio e di fine dei lavori di manutenzione dell'infrastruttura; l'intervento verrà eseguito allo scadere dei 30 giorni (in silenzio assenso), osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.
- 3) Nei casi di manutenzione straordinaria, la Società informerà via fax la necessità di intervento e provvederà ad eseguire l'intervento in un tempo di due ore, osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.

Interventi a cura della Provincia

- 1) Nel caso di interventi sulla Sede Stradale a cura della Provincia, questa, tenuto conto della necessità di assicurare la continuità del servizio gestito dalla Società, informerà la Società, che assumerà i necessari provvedimenti (eventualmente a carattere provvisorio) per la messa in sicurezza dell'infrastruttura nel più breve tempo possibile, senza alcun aggravio a carico della Provincia.

Utilizzo della tecnica della minitrincea

- 1) Per la posa di infrastrutture Società intende utilizzare ovunque possibile la tecnica della minitrincea, sotto descritta.
- 2) Con la convenzione la Provincia autorizza la Società ad utilizzare la tecnica della minitrincea laddove tecnicamente possibile.
- 3) La possibilità di utilizzare la minitrincea verrà verificata tratta per tratta nel corso dei sopralluoghi e delle verifiche effettuati dalla Società e dalla Provincia finalizzati anche alla rilevazione di servizi già presenti e della natura del sottosuolo.

Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle mini trincee

- 1) La mini trincea permette la posa di fino a 3 monotubi attraverso l'esecuzione contemporanea o meno di fresatura del manto stradale, posa dei monotubi e riempimento con miscela cementizia.
- 2) Viene eseguita una fresatura di larghezza massima pari a 12 cm e fino ad un massimo di 50 cm di profondità.
- 3) Lo scavo conterrà monotubi di diametro massimo 40 mm all'interno dei quali saranno inseriti in tempi successivi cavi per telecomunicazioni.
- 4) Il riempimento viene realizzato con miscela cementizia al fine di proteggere l'infrastruttura. La sezione tipo dello scavo è riportata in calce alla convenzione.
- 5) La tecnica della minitrincea dovrà essere realizzata di norma fuori dalla carreggiata stradale o sulla striscia bianca di fine carreggiata. Il ripristino della minitrincea dovrà essere realizzato limitatamente alla larghezza dello scavo.
- 6) In casi particolari in cui la minitrincea si dovrà realizzare sulla carreggiata stradale, le dimensioni della larghezza del ripristino dovrà concordarsi con la provincia.

Prescrizioni tecniche per l'esecuzione di Tecniche di scavo a cielo chiuso (no-dig)

- 1) L'utilizzo di tecniche di posa "no-dig" per la costruzione di infrastrutture sotterranee mediante perforazioni teleguidate, ove tecnicamente possibile deve sempre essere preferito allo scavo a cielo aperto in quanto è più veloce e ha un minor impatto sulla viabilità. Inoltre la sede stradale non è compromessa dallo scavo a meno delle buche di inizio e fine tratta che saranno ripristinate a regola d'arte.

Prescrizioni tecniche per l'esecuzione per gli Scavi tradizionali

- 1) Ove non sia possibile applicare la tecnica della minitrincea o del no-dig, Società Italia realizzerà le infrastrutture mediante la tecnica di scavo tradizionale che prevede la posa di un tritubo in uno scavo di larghezza pari a 40 cm alla profondità di 1 m dall'estradosso. Il rinterro sarà eseguito con materiali inerti aridi opportunamente compattati. Lo scavo tradizionale dovrà essere realizzato di norma fuori dalla carreggiata stradale.
- 2) In casi particolari in cui la minitrincea si dovrà realizzare sulla carreggiata stradale, le dimensioni della larghezza del ripristino dovrà concordarsi con la Provincia.
- 3) La Provincia, prima che siano trascorsi i termini della denuncia di inizio attività ed in presenza di situazioni particolari lungo la strada interessata dai lavori, ha la possibilità di richiedere modalità di ripristino diverse da quelle previste nella presente convenzione.

Strade all'interno di centri abitati

- 1) La Convenzione sarà applicata, salva diversa disposizione, anche con riferimento ai tratti di Strade provinciali all'interno di centri abitati di Comuni aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

Durata della convenzione

- 1) Le modalità di reciproca interazione per la realizzazione e la manutenzione della infrastruttura di telecomunicazione da parte della Società, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere in fase di costruzione, manutenzione, spostamento delle relative infrastrutture, saranno quelle descritte nella Convenzione per un periodo di 3 (tre) anni a partire dalla data di stipula della Convenzione stessa con riferimento alla costruzione della rete.
- 2) A meno di rinnovo da stipularsi entro 30 giorni dalla scadenza come sopra stabilita, allo scadere della Convenzione, faranno fede le normali procedure seguite dalla Provincia.

Corrispettivi

- 1) La Società provvederà, al rimborso delle spese di sopralluogo e di istruttoria relative alle concessioni dei lavori, a norma dell'art. 27 comma 3 del Codice della Strada.
- 2) Avendo le reti di telecomunicazioni realizzate dalla Società carattere di pubblica utilità (art. 90 D.Lgs. 259/03 – Codice delle Comunicazioni Elettroniche), la Società corrisponderà alla Provincia il canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 18 della Legge 23/12/1999 n° 448 che modifica l'art. 63 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.